

## Traccia

---

Tizio, noto scrittore, preoccupato per la propria salute, si reca presso lo studio del notaio Romolo Romani per disporre del proprio ingente patrimonio nel tempo in cui avrà cessato di vivere. Espone al notaio che:

1. intende lasciare a Marco, con il quale si è unito civilmente nel 2018, l'azienda agricola di famiglia in modo da permettergli di trascorrere serenamente i successivi anni della sua vita, con la precisazione che alla morte di questi l'azienda sarà devoluta a Caio, figlio minorenne del testatore;
2. intende istituire erede universale il figlio Caio, e assegnando all'altro suo figlio Mevio, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione;
3. intende attribuire alla sua ex moglie Lucilla, da cui ha da tempo divorziato, i diritti patrimoniali d'autore sulle sue opere letterarie che al momento della sua morte risulteranno già pubblicate;
4. intende affidare la gestione dell'intero compendio ereditario al suddetto Marco fino al raggiungimento della maggiore età del figlio Caio e possibilmente fino al compimento del 25º anno di età di questi;
5. intende revocare la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sulla vita da lui stipulata con la compagnia di assicurazione Alfa S.p.A.;
6. vuole che venga continuato il rapporto di lavoro subordinato con il fedele collaboratore dell'azienda agricola Sempronio;
7. intende lasciare al caro amico Filano la sua biblioteca, nonché tutti i suoi documenti analogici e digitali, oltre alla sua corrispondenza cartacea ed elettronica, anche con riguardo ai diritti patrimoniali e non patrimoniali;
8. inoltre, considerato che Tizio ha ricevuto in legato da oltre trent'anni il diritto di usufrutto vitalizio sull'appartamento in Roma, via Flaminia n. 10, ove attualmente abita, la cui nuda proprietà è stata attribuita all'Istituto Confraternita "I fratelli dell'utopia" la quale ha rinunciato all'eredità, intende ora lasciare la suddetta abitazione a Marco, affinché questi continui a godere, indisturbato, l'appartamento, così come goduto da esso Tizio.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Aurelia n. 619,

rediga il testamento pubblico di Tizio, adeguandolo, ove necessario, alle norme inderogabili di legge e motivi le soluzioni adottate, trattando nella parte teorica tutti gli istituti giuridici inerenti alle disposizioni testamentarie e in particolare il legato in sostituzione di legittima, la scissione tra titolarità e gestione del compendio ereditario, la successione e accessione del possesso, e il legato di genere.

# **Elaborato 1)**

---

## **Atto Notarile**

### Testamento Pubblico di Tizio

Notaio: Romolo Romani

Sede: Studio in Roma, Via Aurelia n. 619

Testatore: Tizio

Data: 24 giugno 2025

## Premesse Formali

Ai sensi degli artt. 601 e 604 c.c., il testatore, in pieno possesso delle facoltà mentali, dichiara di voler revocare ogni precedente disposizione testamentaria e di redigere il presente testamento pubblico.

## Disposizioni Testamentarie

### Art. 1 – Istituzione di Erede

Istituisce erede universale del suo patrimonio il figlio minorenne Caio, salve le seguenti disposizioni a titolo particolare (artt. 588, 679 c.c.).

### Art. 2 – Legato a Marco con Sostituzione

Lascia a Marco, unito civilmente nel 2018 l’azienda agricola di famiglia in proprietà piena, con sostituzione fedecommissaria a favore di Caio alla morte di Marco (artt. 692, 693 c.c.).

Precisazione: Il godimento è immediato; alla morte di Marco, l’azienda si devolverà automaticamente a Caio.

### Art. 3 – Legato a Mevio

Lascia al figlio primogenito Mevio un legato di € 100.000 (art. 649 c.c.), con espressa esclusione dalla legittima (art. 553 c.c.). Mevio non potrà avanzare altre pretese sull’eredità.

### Art. 4 – Legato a Lucilla

Lascia all’ex moglie Lucilla, divorziata, i diritti patrimoniali d’autore sulle opere letterarie già pubblicate alla data del decesso (art. 649 c.c.; L. 633/1941 sul diritto d’autore).

## **Art. 5 – Nomina Esecutore Testamentario**

Nomina Marco esecutore testamentario con mandato di gestire il patrimonio ereditario fino alla maggiore età di Caio (18 anni), prorogabile al compimento del 25° anno (artt. 700, 703 c.c.).

Poteri: Amministrazione ordinaria e straordinaria, inclusa la vendita di beni per necessità (art. 703 c.c.).

## **Art. 6 – Revoca Beneficiario Assicurativo**

Revoca ogni precedente designazione di beneficiario della polizza vita stipulata con Alfa S.p.A. (art. 1920 c.c.).

## **Art. 7 – Volontà sul Rapporto di Lavoro**

Esprime volontà che il rapporto di lavoro con Sempronio prosegua, invitando gli eredi a rispettare tale intento (art. 2112 c.c.).

## **Art. 8 – Legato a Filano**

Lascia all'amico Filano la biblioteca, i documenti analogici/digitali e la corrispondenza cartacea/elettronica.

Limitazione: Solo diritti patrimoniali trasmissibili; i diritti morali d'autore restano inalienabili (art. 22 L. 633/1941).

## **Art. 9 – Tentativo di Legato dell'Appartamento**

Lascia a Marco l'appartamento in Via Flaminia n. 10.

Avvertenza: Essendo Tizio mero usufruttuario vitalizio (art. 978 c.c.) e la nuda proprietà devoluta a terzi (Istituto Confraternita), il legato è inefficace per difetto di titolarità piena (art. 810 c.c.).

## **Clausole Finali**

Rispetto della Legittima: Le disposizioni si intendono subordinate alla riduzione per lesione della legittima di Mevio (art. 553 c.c.).

Eredità Vacante: Qualora Caio premuoia, l'eredità si devolverà ai legittimari (art. 586 c.c.).

Letto, confermato e sottoscritto

Tizio

Romolo Romani, Notaio

## **Motivazioni delle Soluzioni Adottate**

## 1. Sostituzione Fedecommissaria per l'Azienda Agricola (Art. 2)

Soluzione: Adozione della sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.). Marco ottiene la proprietà, ma alla sua morte l'azienda passa a Caio.

Motivazione: Garantisce la continuità aziendale e rispetta la volontà di Tizio. La sostituzione è ammessa poiché non vincola la libertà di disposizione di Marco oltre la sua morte (art. 692, co. 2 c.c.).

## 2. Esclusione di Mevio dalla Legittima (Art. 3)

Soluzione: Legato di € 100.000 a Mevio con esclusione esplicita da ulteriori vantaggi.

Motivazione: L'esclusione è valida solo se il legato non lede la quota di legittima (art. 553 c.c.). Se il patrimonio supera € 200.000, Mevio potrà agire in riduzione (art. 554 c.c.).

## 3. Gestione del Patrimonio Affidata a Marco (Art. 5)

Soluzione: Nomina di Marco come esecutore con poteri fino al 25° anno di Caio.

Motivazione: L'art. 700 c.c. consente di prolungare la gestione oltre la maggiore età per esigenze amministrative, purché giustificato (es. complessità patrimoniale).

## 4. Legato dell'Usufrutto (Art. 9)

Soluzione: Inserimento del legato con avvertenza di inefficacia.

Motivazione: L'usufrutto è diritto vitizio (art. 978 c.c.) e si estingue con la morte di Tizio. La nuda proprietà non è di sua titolarità, rendendo il legato impossibile (art. 810 c.c.).

## 5. Diritti d'Autore (Art. 4 e 8)

Soluzione: Distinzione tra diritti patrimoniali (trasmissibili) e morali (inalienabili).

Motivazione: I diritti morali sono intrasmissibili (art. 22 LDA), mentre quelli patrimoniali possono formare oggetto di legato (art. 107 LDA).

## **Trattazione Breve degli Istituti Giuridici**

### 1. Legato in Sostituzione di Legittima

Natura: Disposizione che attribuisce beni a un legatario escludendolo dalla quota di legittima (art. 553 c.c.).

Limite: La quota di legittima è intangibile (art. 536 c.c.). Se il legato è inferiore a tale quota, il legittimario può agire in riduzione (art. 554 c.c.).

### 2. Scissione tra Titolarità e Gestione Ereditaria

Esecutore Testamentario (art. 700 c.c.): Figura che gestisce il patrimonio separandolo dalla titolarità degli eredi. Può avere poteri ampliati (art. 703 c.c.) per garantire continuità, specie in presenza di minori.

### 3. Successione e Accessione del Possesso

Successione nei Diritti Reali (art. 1146 c.c.): All'apertura della successione, l'erede subentra automaticamente nei diritti del defunto.

Accessione del Possesso (art. 1146 c.c.): Il possesso del defunto si consolida con quello dell'erede, senza soluzione di continuità.

### 4. Legato di Genere

Definizione (art. 650 c.c.): Attribuzione di beni determinati solo nel genere (es. "diritti d'autore").

Effetti: Il legatario può chiedere l'esecuzione specifica (art. 651 c.c.), ma il peso della scelta grava sull'erede se non precisato.

### 5. Sostituzione Fedecommissaria (art. 692 c.c.)

Presupposti:

Obbligo per il primo beneficiario di conservare i beni.

Divieto di vincoli perpetui (limite temporale a 2 generazioni).

Divieti: Inammissibile se limita la libertà di disposizione del primo beneficiario oltre la sua morte.

### 6. Usufrutto Vitalizio (art. 978 c.c.)

Estinzione: Si estingue con la morte dell'usufruttuario. Non è trasmissibile, salvo patto contrario (art. 1014 c.c.), ma in ogni caso non può sopravvivere al titolare.

Documento redatto in conformità agli artt. 601-609 c.c. e sottoposto alle norme inderogabili in materia successoria.

## **Elaborato 2)**

---

### **ATTO NOTARILE**

### **TESTAMENTO PUBBLICO**

#### **Repertorio n. [numero] - Raccolta n. [numero]**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno [giorno] del mese di [mese], in Roma, nel mio studio in via Aurelia n. 619.

Avanti a me, Dott. ROMOLO ROMANI, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dal comparente con il mio consenso, è presente:

**TIZIO**, nato a [luogo] il [data], residente in Roma, via Flaminia n. 10, codice fiscale [CF], della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il quale, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, come da me Notaio accertato, mi dichiara di voler disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere e mi detta il seguente

### **TESTAMENTO**

**I. REVOCO** ogni mia precedente disposizione testamentaria.

**II. LEGO** a **MARCO**, nato a [luogo] il [data], con il quale mi sono unito civilmente in data [data] 2018, la piena proprietà dell'azienda agricola di mia proprietà, sita in [ubicazione], comprensiva di tutti i terreni, fabbricati rurali, scorte vive e morte, attrezzi e quanto altro ne costituisce pertinenza ai sensi dell'art. 2555 c.c., con l'onere di conservare e gestire detta azienda.

Dispongo che alla morte del suddetto Marco, l'azienda agricola sia devoluta in piena proprietà a mio figlio **CAIO**, nato a [luogo] il [data], attualmente minorenne, ovvero ai suoi discendenti per stirpe. Qualora Caio premuoia senza discendenza, l'azienda rientrerà nella mia successione legittima.

**III. NOMINO** mio erede universale mio figlio **CAIO**.

**IV. In sostituzione della quota di legittima spettante a mio figlio MEVIO**, nato a [luogo] il [data], gli attribuisco, ai sensi dell'art. 551 c.c., la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00), precisando che tale attribuzione è comprensiva di quanto a lui spettante sui miei beni a titolo di legittima e che nulla altro potrà pretendere dalla mia successione. Il presente legato sostitutivo di legittima è gravato da usufrutto a favore di Marco fino al compimento del venticinquesimo anno di età di Caio.

**V. LEGO** a **LUCILLA**, nata a [luogo] il [data], mia ex moglie dalla quale ho divorziato, tutti i diritti patrimoniali d'autore derivanti dalle mie opere letterarie che risulteranno pubblicate al momento della mia morte, ai sensi degli artt. 115 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

**VI.** NOMINO Marco esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700 e ss. c.c., conferendogli i più ampi poteri di amministrazione e gestione dell'intero compendio ereditario, con dispensa dall'obbligo di prestare cauzione, fino al raggiungimento della maggiore età di mio figlio Caio.

Dispongo altresì che Marco possa continuare nell'amministrazione, previo consenso di Caio divenuto maggiorenne, fino al compimento del venticinquesimo anno di età dello stesso Caio. Per tale incarico Marco avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un equo compenso da determinarsi secondo gli usi.

**VII.** Con il presente atto REVOCO la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sulla vita n. [numero] da me stipulata con la compagnia Alfa S.p.A., riservandomi di procedere a nuova designazione con separato atto.

**VIII.** RACCOMANDO ai miei eredi di mantenere in essere il rapporto di lavoro subordinato con **SEMPRONIO**, nato a [luogo] il [data], attuale dipendente dell'azienda agricola, in considerazione della sua fedeltà e professionalità. Tale raccomandazione non costituisce obbligo giuridico ma espressione della mia volontà morale.

**IX.** LEGO a **FILANO**, nato a [luogo] il [data], mio caro amico:

- l'intera mia biblioteca;
- tutti i miei documenti, sia analogici che digitali;
- tutta la mia corrispondenza cartacea ed elettronica;
- ogni diritto, patrimoniale e non patrimoniale, connesso a tali documenti e corrispondenze, nel rispetto della normativa sulla privacy e sul diritto d'autore.

**X.** LEGO a Marco il diritto di abitazione vita naturale durante sull'appartamento sito in Roma, via Flaminia n. 10, attualmente gravato da usufrutto vitalizio in mio favore. Tale diritto di abitazione avrà effetto dal momento della cessazione del mio usufrutto per morte e sarà regolato dagli artt. 1022 e ss. c.c.

**XI.** DISPONGO che qualora alcuna delle disposizioni del presente testamento risultasse nulla o inefficace, ciò non infici la validità delle altre disposizioni, che dovranno avere piena esecuzione.

Il presente testamento, scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di [numero] fogli per [numero] pagine e viene da me Notaio letto al testatore che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore [ora].

F.to TIZIO F.to ROMOLO ROMANI NOTAIO [SIGILLO]

## MOTIVAZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE

### 1. Struttura generale dell'atto

Ho redatto il testamento in forma pubblica ex art. 603 c.c., garantendo così la massima certezza giuridica delle disposizioni. La presenza del notaio assicura il controllo di legalità e la conformità alle norme inderogabili.

## **2. Disposizione relativa all'azienda agricola (punto II)**

La volontà di Tizio di lasciare l'azienda a Marco con devoluzione successiva a Caio presenta profili di complessità giuridica. Non potendo configurare un fedecommissario (vietato dall'art. 692 c.c.), ho strutturato la disposizione come:

- Legato di piena proprietà a favore di Marco
- Previsione di una sostituzione fedecommissaria assistenziale ammessa solo se Marco fosse interdetto (art. 692, comma 2, c.c.), cosa qui non ricorrente
- In alternativa, ho interpretato la volontà del testatore nel senso di un legato con onere di conservazione e una disposizione morale (non vincolante) circa la destinazione finale

Per garantire maggiormente la volontà del testatore, si potrebbe valutare:

- Un usufrutto a Marco con nuda proprietà a Caio
- Un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
- La costituzione di un trust testamentario

## **3. Legato sostitutivo di legittima (punto IV)**

Ho applicato l'art. 551 c.c. che consente al testatore di soddisfare i diritti dei legittimari mediante legato in sostituzione di legittima. La somma di € 100.000 è stata espressamente qualificata come comprensiva dell'intera legittima, con la conseguenza che Mevio:

- Se accetta il legato, nulla potrà pretendere a titolo di legittima
- Se rinuncia al legato, potrà agire per la legittima secondo le regole ordinarie

Ho gravato il legato di usufrutto per coordinarlo con i poteri di gestione attribuiti a Marco.

## **4. Diritti d'autore (punto V)**

I diritti patrimoniali d'autore sono trasmissibili mortis causa ex art. 115 L. 633/1941. La specificazione "opere già pubblicate" è necessaria per la determinabilità dell'oggetto del legato (art. 631 c.c.).

## **5. Esecutore testamentario (punto VI)**

Ho nominato Marco esecutore testamentario con poteri di amministrazione ex artt. 700-712 c.c., prevedendo:

- Dispensa dalla cauzione (art. 708 c.c.)
- Durata fino alla maggiore età di Caio (termine essenziale)

- Possibile proroga consensuale fino ai 25 anni
- Diritto al compenso secondo gli usi (art. 711 c.c.)

## **6. Revoca beneficiario polizza (punto VII)**

La designazione del beneficiario di polizza vita è atto inter vivos revocabile. Ho inserito la revoca nel testamento per certezza della data, fermo restando che l'efficacia opera extra-testamentariamente.

## **7. Rapporto di lavoro (punto VIII)**

Non potendo imporre un obbligo giuridico di mantenimento del rapporto di lavoro (contrasterebbe con la libertà di recesso del datore), ho formulato una raccomandazione morale (modus non vincolante).

## **8. Legato della biblioteca e documenti (punto IX)**

Ho strutturato un legato di genere (art. 653 c.c.) comprensivo di:

- Beni materiali (libri, documenti cartacei)
- Beni immateriali (documenti digitali, corrispondenza elettronica)
- Diritti connessi, nel rispetto della normativa privacy

## **9. Abitazione via Flaminia (punto X)**

La situazione presenta una successione nell'usufrutto non ammessa. Ho quindi previsto:

- Un legato di diritto di abitazione (non di usufrutto) ex art. 1022 c.c.
- Efficacia subordinata alla cessazione dell'usufrutto di Tizio
- Carattere vitalizio del diritto

## **TRATTAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI**

### **1. Il Legato in Sostituzione di Legittima (art. 551 c.c.)**

L'istituto consente al testatore di tacitare i legittimari mediante l'attribuzione di beni determinati in sostituzione della quota di legittima. Caratteristiche:

**Natura giuridica:** Si tratta di un legato con funzione satisfattiva dei diritti di legittima, che pone il legittimario davanti all'alternativa:

- Conseguire il legato rinunciando alla legittima
- Rinunciare al legato e agire per la legittima

**Requisiti:**

- Deve essere espressamente qualificato come sostitutivo
- Può avere ad oggetto beni determinati o somme di denaro
- Il valore può essere inferiore, pari o superiore alla legittima

**Effetti:**

- Se il legittimario accetta: acquista il legato ma perde ogni diritto sulla legittima
- Se rinuncia: può agire in riduzione come erede legittimario
- La scelta deve essere fatta entro il termine di prescrizione dell'azione di riduzione (10 anni)

**Differenze con il legato in conto di legittima:** Quest'ultimo si imputa alla legittima ma non preclude al legittimario di chiedere il supplemento.

## 2. Scissione tra Titolarità e Gestione del Compendio Ereditario

Il nostro ordinamento ammette la dissociazione tra titolarità dei beni e potere di gestione attraverso vari istituti:

**Esecutore testamentario** (artt. 700-712 c.c.):

- Nominato dal testatore
- Poteri di amministrazione e gestione
- Durata limitata (salvo proroga consensuale)
- Agisce nell'interesse degli eredi

**Amministrazione dei beni dei minori** (artt. 320 ss. c.c.):

- I genitori amministrano i beni dei figli minori
- Poteri soggetti a controllo giudiziale per atti di straordinaria amministrazione
- Cessazione alla maggiore età

**Trust testamentario:**

- Trasferimento dei beni a un trustee
- Gestione nell'interesse dei beneficiari
- Segregazione patrimoniale

**Vincoli di destinazione** (art. 2645-ter c.c.):

- Destinazione di beni a specifiche finalità
- Opponibilità ai terzi con trascrizione

- Durata massima 90 anni

Nel caso di specie, la nomina di Marco come esecutore testamentario realizza una gestione unitaria del patrimonio nell'interesse del minore Caio, contemporaneando le esigenze di tutela con l'affidamento a persona di fiducia del testatore.

### **3. Successione e Accessione nel Possesso**

**Successione nel possesso** (art. 1146 c.c.): Il possesso continua nell'erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto. Opera:

- Automaticamente al momento dell'apertura della successione
- Indipendentemente dall'accettazione dell'eredità
- Con trasferimento delle qualità del possesso (buona/mala fede, vizi)

**Accessione del possesso** (art. 1146, comma 2, c.c.): Il successore a titolo particolare può unire al proprio il possesso del suo autore per:

- Completare il termine per l'usucapione
- Giovarsi della buona fede del dante causa
- Beneficiare dell'assenza di vizi

Differenze:

- La successione opera ipso iure per l'erede
- L'accessione richiede la volontà del successore particolare
- Nella successione si trasferiscono anche i vizi
- Nell'accessione si può scegliere di non avvalersene

Nel caso dell'appartamento di via Flaminia, Marco potrà:

- Giovarsi del possesso ultraventennale di Tizio sull'immobile
- Far valere l'eventuale usucapione maturata
- Opporre il possesso ai terzi

### **4. Il Legato di Genere (art. 653 c.c.)**

Il legato ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere (es. "100 quintali di grano", "i miei libri").

**Caratteristiche:**

- L'oggetto deve essere determinabile nel genere
- Non è necessaria l'indicazione della quantità se determinabile

- Si applica il principio genus numquam perit

**Disciplina:**

- L'onerato deve dare cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178 c.c.)
- Se il genere è limitato (es. "i libri della mia biblioteca"), si tratta di legato di specie
- Il perimento del genere libera l'onerato solo se il genere era limitato

**Adempimento:**

- L'onerato ha facoltà di scelta (salvo diversa volontà)
- La scelta diviene irrevocabile con la consegna
- Il legatario può agire per l'adempimento

Nel caso della biblioteca di Tizio, pur usando l'espressione "la mia biblioteca", si configura un legato di specie (tutti i libri posseduti) piuttosto che di genere, con conseguente:

- Acquisto immediato della proprietà
- Rischio del perimento a carico del legatario
- Diritto ai frutti dal giorno della morte

La qualificazione come legato di genere o di specie dipende dalla formulazione testamentaria e dall'interpretazione della volontà del testatore secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.

## Elaborato 3

---

**ATTO — Testamento pubblico**

**Repubblica Italiana**

L'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_, in Roma, via Aurelia n. 619.

**Avanti a me dott. Romolo Romani**, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, **alla presenza di due testimoni idonei** da me personalmente conosciuti (ovvero identificati ai sensi di legge), comparisce il signor **Tizio**, nato a \_\_\_ il \_\_\_, residente in \_\_\_, identificato ai sensi dell'art. 49 L. Notarile, **pienamente capace di intendere e di volere**, il quale dichiara di voler **disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere** (art. 587 c.c.), **con testamento pubblico** (art. 603 c.c.), nel modo che segue.

### 1. Istituzione di erede

**Istituisco mio erede universale** mio figlio **Caio** (C.F. \_\_\_), il quale succederà in ogni mio diritto e bene, **salvi i diritti dei legittimari** ai sensi degli artt. 536 ss. c.c. e le disposizioni seguenti.

### 2. Azienda agricola di famiglia – usufrutto a Marco e nuda proprietà a Caio

**Lego** al mio partner unito civilmente **Marco** (unione civile costituita nel 2018 ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76) **l'usufrutto vitalizio** della mia **azienda agricola di famiglia** (artt. 978 ss. e 2561 c.c.), identificabile come segue: \_\_\_. Dispongo che **la nuda proprietà** della predetta azienda **spetti a Caio** quale erede; alla morte di Marco l'usufrutto **si estinguerà** e **Caio acquisterà la piena proprietà per consolidazione** (artt. 979, 1014 c.c.).

Il legato di usufrutto è **imputato in conto e a valere sulla quota di legittima** spettante a Marco quale parte dell'unione civile (art. 1, co. 21-22, L. 76/2016; artt. 536, 540 e 542 c.c.) e, per l'eventuale eccedenza, sulla **disponibile** (art. 556 c.c.).

### 3. Legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio

**Lego a mio figlio Mevio** (primogenito) la somma di **euro 100.000 (centomila/00) in sostituzione di legittima** (art. 551 c.c.), dichiarando che con tale attribuzione intendo soddisfare integralmente le sue ragioni di riserva.

Se **Mevio accetta** il legato, **non potrà reclamare la legittima né altri vantaggi** dalla mia successione; se **lo rifiuta**, potrà esercitare **azione di riduzione** per la sola quota di riserva (artt. 553 ss. c.c.), **senza concorrere agli altri legati**.

### 4. Diritti patrimoniali d'autore su opere già pubblicate

**Lego a Lucilla**, mia ex moglie, i **diritti patrimoniali d'autore** (diritti di utilizzazione economica) **relativi alle mie opere letterarie già pubblicate** alla data della mia morte (artt. 12 e 19 L. 22 aprile 1941 n. 633), con percezione dei relativi proventi. Restano **esclusi i diritti morali** d'autore, **inalienabili e imprescrittabili** (art. 20 L. 633/1941), il cui esercizio, dopo la mia morte, spetterà ai miei eredi (art. 23 L. 633/1941), salvo quanto disposto infra sulla corrispondenza.

## 5. Gestione e amministrazione del compendio ereditario

a) **Nomino esecutore testamentario** il predetto **Marco**, conferendogli i poteri di cui agli artt. **700-709 c.c.**, inclusa l'**amministrazione** dei beni ereditari (art. 703 c.c.), **per la durata di un anno prorogabile di un ulteriore anno**.

b) Ai sensi dell'**art. 356 c.c.**, **nomino Marco amministratore** dei beni che, per effetto del presente testamento, **perverranno a Caio in quanto minorenne**, determinando che egli amministri **sino alla maggiore età di Caio**; per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione si osserveranno le autorizzazioni del **Giudice tutelare** (artt. 320 e 374 c.c.).

c) Per **l'azienda agricola e le partecipazioni** eventualmente connesse **impongo divieto di alienazione** sino al **25º anno di età** di Caio, a tutela dell'unità e continuità aziendale (art. 1379 c.c., con limite temporale e giustificato interesse), **fermo restando** che, raggiunta la maggiore età, la gestione spetterà a Caio, salva la permanenza del divieto di disporre sino al termine indicato.

## 6. Polizza vita

Ai sensi dell'**art. 1920 c.c.**, **revoco** ogni precedente **designazione di beneficiario** della **polizza assicurativa sulla vita** da me stipulata con **Alfa S.p.A.** (polizza n. \_\_\_, ove esistente), con effetto alla data di apertura della mia successione. In difetto di nuova designazione, la prestazione sarà dovuta al mio **asse ereditario** (art. 1920, ult. comma, c.c.).

## 7. Rapporto di lavoro di Sempronio

**Impongo**, quale **onere modale** (art. 647 c.c.), all'esecutore, al legatario usufruttuario dell'azienda e all'erede, **di proseguire il rapporto di lavoro subordinato** in essere con **Sempronio**, alle **condizioni di legge e di contratto**, fatti salvi i poteri organizzativi dell'impresa e la disciplina lavoristica (artt. 2112 c.c. e norme vigenti).

## 8. Biblioteca, archivi e corrispondenza

**Lego al mio amico Filano la mia biblioteca** (intesa come complesso dei volumi e materiali bibliografici), **tutti i miei documenti analogici e digitali**, nonché la **corrispondenza cartacea ed elettronica**.

Autorizzo **Filano** a **curare la pubblicazione** e la gestione editoriale della **corrispondenza** nel rispetto della legge e della riservatezza dei terzi (artt. **93-97 L.**

**633/1941**, art. 2 Cost., art. 10 c.c.), ferma la spettanza ai miei eredi dei **diritti morali** sulle opere dell'ingegno (art. 23 L. 633/1941).

#### 9. Abitazione in Roma, via Flaminia n. 10

Poiché **io sono titolare soltanto dell'usufrutto vitalizio** sull'unità immobiliare in Roma, via **Flaminia n. 10**, con nuda proprietà dell'**Istituto Confraternita "I fratelli dell'utopia"**, **dispongo** quanto segue:

- a) **Lego a Marco**, se giuridicamente possibile, un **diritto personale di godimento** sull'immobile anzidetto **fino alla sua morte**;
- b) ove ciò **non sia costituibile** per la **naturale estinzione** del mio usufrutto alla mia morte (art. 979 c.c.), **impongo all'erede l'onere** di adoperarsi lealmente per consentire a Marco la **prosecuzione del godimento** dell'abitazione (ad es., mediante **locazione** o altro titolo idoneo), sostenendone i relativi costi **nei limiti della disponibile** e comunque nel rispetto dei diritti dei legittimari (artt. 556 e 647 c.c.).

#### 10. Clausole finali

- **Revoco** ogni mio precedente testamento e disposizione di ultime volontà (art. 679 c.c.).
- Le disposizioni si intendono **tra loro coordinate** e, ove necessario, **soggette a riduzione** per la tutela delle quote di riserva (artt. 553 ss. c.c.).
- **Sostituzione ordinaria**: in caso di **premorienza, rinuncia o indegnità** del beneficiario di singole disposizioni, **sostituisco** Caio; ove la sostituzione riguardi Caio, sostituisco **Mevio** (art. 688 c.c.).

Letto, approvato e sottoscritto alle ore \_\_\_\_.

**Il Testatore — I Testimoni — Il Notaio**

### MOTIVAZIONE DELLE SOLUZIONI

#### 1) Forma del testamento

Scelta del **testamento pubblico** (art. 603 c.c.) per garantire assistenza del notaio, controllo di legalità e adeguamenti necessari (art. 587 c.c.), in presenza di disposizioni complesse (azienda, diritti d'autore, amministrazioni, polizza vita).

#### 2) Quadro della legittima

Tizio lascia: **parte dell'unione civile** (Marco) e **due figli** (Caio e Mevio). La riserva è pari a **1/4 al partner e 1/2 ai figli** complessivamente (artt. 536, 540, 542 c.c.), con **disponibile 1/4**. Per questo:

- il **legato di usufrutto** dell'azienda a Marco è **imputato alla sua legittima** e, se eccede, alla disponibile;

- il **legato in sostituzione** a Mevio (art. 551 c.c.) realizza l'intento di “escluderlo da ogni altro vantaggio”: **se accetta**, rinuncia alla legittima; **se rifiuta**, potrà chiedere **solo la riserva** con la riduzione, senza cumulare legato e legittima.

### **3) Azienda agricola: usufrutto a Marco e nuda proprietà a Caio**

L'esigenza di assicurare a Marco il “sereno godimento” e, al contempo, di far **pervenire definitivamente l'azienda a Caio** si realizza tramite **usufrutto vitalizio** (artt. 978 ss. c.c.) a favore di Marco, con **gestione alle regole dell'usufrutto di azienda** (art. 2561 c.c.: conservazione dell'organizzazione e divieto di mutarne la destinazione), e **nuda proprietà a Caio** (già erede). Alla morte dell'usufruttuario, Caio ottiene la **piena proprietà per consolidazione** (art. 979 c.c.), **senza incorrere nel divieto di sostituzioni successive** (art. 692 c.c.), qui non configurabile.

### **4) Gestione separata e continuità**

Sono cumulati due strumenti:

- **Esecutore testamentario con amministrazione** (artt. 700-709 c.c.; in particolare art. 703: durata **1 anno + 1**), idoneo a **traghettare** l'eredità nell'immediato post mortem;
- **Amministratore ex art. 356 c.c.** dei beni attribuiti al **minore Caio**, così da **scindere titolarità e gestione** fino alla **maggior età**; per andare incontro al desiderio di Tizio di prolungare la stabilità sino ai **25 anni**, si è introdotto un **divieto di alienazione** (art. 1379 c.c.) limitato **all'azienda e giustificato** dal serio interesse alla sua conservazione, senza comprimere la capacità di Caio dopo i 18 anni.

### **5) Diritti d'autore**

Il legato a **Lucilla** concerne **solo i diritti patrimoniali** sulle opere **già pubblicate** (artt. 12 e 19 L. 633/1941). I **diritti morali** (art. 20) non sono trasferibili; l'**esercizio post mortem** spetta agli eredi (art. 23). La **corrispondenza** e i materiali d'archivio sono attribuiti a **Filano** con **autorizzazione alla pubblicazione** nel rispetto degli artt. **93-97 L. 633/1941** e delle regole sulla riservatezza.

### **6) Polizza vita**

La **revoca** della designazione del beneficiario è **ammessa per testamento** (art. 1920 c.c.). In mancanza di nuova designazione, la prestazione assicurativa è dovuta **agli eredi**.

### **7) Rapporto di lavoro di Sempronio**

La volontà di proseguire il rapporto si traduce in **onere modale** (art. 647 c.c.) imposto a chi gestisce e a chi acquista l'azienda, **nei limiti** della normativa lavoristica (art. 2112 c.c. e CCNL applicabile), evitando vincoli contrari a norme imperative.

### **8) Abitazione di via Flaminia**

Tizio **non può legare** la piena proprietà di un bene di cui **non è proprietario**, né può trasferire il proprio **usufrutto vitalizio**, che **si estingue** con la sua morte (art. 979 c.c.). Si è dunque previsto un **legato obbligatorio**: diritto personale di godimento **se costituibile**; in caso contrario, **onere** per l'erede di attivarsi (locazione o titolo equivalente) **nei limiti della disponibile** (artt. 556 e 647 c.c.), così salvaguardando lo **scopo pratico** del testatore.

## PROFILO TEORICO ESSENZIALI

### 1) Legittima e legato in sostituzione di legittima

- **Legittimari**: coniuge/parte dell'unione civile e figli (art. 536 c.c.); quantificazione congiunta con due o più figli (art. 542 c.c.); diritti del coniuge/parte dell'unione civile anche all'**abitazione e uso dei mobili** (art. 540, co. 2, c.c., applicabile ex L. 76/2016).
- **Legato in sostituzione** (art. 551 c.c.): attribuzione **alternativa** alla riserva; **l'accettazione** comporta **rinuncia** alla legittima; il **rifiuto** consente **l'azione di riduzione** per la sola quota di riserva; non opera la **collazione** su quanto percepito in sostituzione.

### 2) Scissione tra titolarità e gestione del compendio ereditario

- **Esecutore testamentario** (artt. 700-709 c.c.): figura di **garanzia** dell'attuazione delle volontà, con poteri di **amministrazione temporanei** (art. 703).
- **Amministratore ex art. 356 c.c.**: il disponente (donante o testatore) può **sottrarre** all'**amministrazione dei genitori** i beni giunti al minore, nominando un **amministratore** soggetto al **controllo del giudice tutelare**.
- **Usufrutto**: strumento che **separa il godimento dalla nuda proprietà** (artt. 978 ss. c.c.); nel caso di **azienda**, si applica l'art. **2561 c.c.**.
- **Divieto di alienazione** (art. 1379 c.c.): ammesso se **temporaneo e giustificato** da un apprezzabile interesse (qui: conservazione dell'azienda).

(*In dottrina e prassi notarile, ulteriori modelli sono il trust testamentario regolato da legge straniera ex Conv. Aja 1.7.1985, rat. L. 364/1989, e i vincoli di destinazione; non sono tuttavia necessari nel caso concreto per rispettare le norme inderogabili.*)

### 3) Successione e accessione del possesso

- **Successione nel possesso** (art. **1146, co. 1, c.c.**): l'**erede** continua il possesso del defunto.
- **Accessione del possesso** (art. **1146, co. 2, c.c.**): l'**erede** può **unire** al proprio possesso quello del de cuius, con effetti, per esempio, ai fini dell'**usucapione**. Nel caso in esame: Caio, quale erede, **succede nel possesso** dei beni posseduti da Tizio (diverso il caso dell'**usufrutto**, che **si estingue** alla morte: art. 979 c.c.).

### 4) Legato di genere (legato di cosa generica)

- È il legato avente ad oggetto **beni determinati solo nel genere** (denaro, cose fungibili). La disciplina codicistica (in particolare **art. 653 c.c.**) stabilisce che l'onerato non deve prestare cosa di **qualità migliore né peggiore** della media; l'individuazione spetta a lui, salvo diversa volontà del testatore; se si tratta di **denaro**, il pagamento avviene con **moneta avente corso legale** al momento dell'adempimento.
- Nel nostro atto, il legato di **euro 100.000** a Mevio è un **legato di genere** (somma di denaro), con tutte le conseguenze in ordine a **adempimento e eventuale mora**.

### **Chiusura**

Le clausole sopra redatte **realizzano** gli obiettivi espressi da Tizio, **armonizzandoli** con le norme **inderogabili** in tema di legittima, forma, diritti d'autore, rapporti di lavoro e assicurazione sulla vita. Dove l'intento del testatore **eccedeva** i limiti legali (abitazione di via Flaminia), si è adottato un **strumento obbligatorio e un onere** idonei a perseguire lo **scopo pratico** senza ledere diritti indisponibili.

# Elaborato 4

## PARTE PRIMA: ATTO NOTARILE

REPUBBLICA ITALIANA  
TESTAMENTO PUBBLICO

N. [Numero di Repertorio] Rep. - N. [Numero di Raccolta] Racc.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno [giorno] del mese di [mese], in Roma, nel mio studio sito in Via Aurelia n. 619.

Avanti a me Dott. Romolo Romani, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia del testatore, avendone facoltà ai sensi dell'art. 603, comma 2, del codice civile, come modificato dalla normativa emergenziale (qualora applicabile e vigente, altrimenti con i testimoni), ovvero:

CON L'ASSISTENZA DEI TESTIMONI ABIURI E CAPACI, SIGNORI:

- 1) Attilio Verdi, nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Luogo di residenza] Via [Indirizzo], di professione [Professione], codice fiscale [Codice Fiscale];
- 2) Bianca Neri, nata a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Luogo di residenza] Via [Indirizzo], di professione [Professione], codice fiscale [Codice Fiscale];

(Nota: l'assistenza dei testimoni è la regola; la rinuncia è un'eccezione che deve essere motivata da specifiche circostanze, come ad esempio la difficoltà di reperimento in contesti particolari, o se la legge lo consente in via generale. Per un concorso, è più prudente includere i testimoni).

È personalmente comparso il Signor

TIZIO, nato a [Luogo di nascita di Tizio] il [Data di nascita di Tizio], residente in Roma, Via Flaminia n. 10, codice fiscale [Codice Fiscale di Tizio], della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente, pienamente capace di intendere e di volere, come da me Notaio accertato, mi richiede di ricevere il presente testamento pubblico, col quale dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

A tal fine, il testatore, in presenza dei testimoni, mi dichiara la sua volontà, che io Notaio riduco per iscritto come segue:

## Articolo 1 - Revoca di precedenti disposizioni

Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.

## Articolo 2 - Disposizioni a favore di Marco

Lego a titolo particolare al Signor Marco ([generalità complete di Marco, incluso codice fiscale], con il quale sono unito civilmente), il diritto di usufrutto vitalizio sulla mia azienda agricola di famiglia, sita in [località, dati catastali dell'azienda agricola], comprensiva di tutti i beni mobili, scorte vive e morte, macchinari, attrezzature, e diritti connessi, affinché possa goderne i frutti e trascorrere serenamente i successivi anni della sua vita.

Gravo il Signor Marco, quale legatario dell'usufrutto sull'azienda agricola, dell'onere di proseguire il rapporto di lavoro subordinato in essere con il Signor Sempronio ([generalità complete di Sempronio]), mio fedele collaboratore, alle medesime condizioni economiche e normative in essere al momento della mia morte, per tutta la durata residua del contratto o fino a sua naturale scadenza o legittima risoluzione.

## Articolo 3 - Istituzione di erede e legato in sostituzione di legittima

Istituisco erede universale di tutti i miei restanti beni, mobili ed immobili, presenti e futuri, nessuno escluso od eccettuato, mio figlio Caio ([generalità complete di Caio, minorenne]).

Lego a mio figlio primogenito Mevio ([generalità complete di Mevio]), in sostituzione della sua quota di legittima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 551 del codice civile, la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), da corrispondersi entro un anno dalla mia morte, libera da pesi, spese ed imposte. Con tale attribuzione intendo soddisfare integralmente la sua quota di riserva, escludendolo da ogni altra pretesa sulla mia eredità. Qualora mio figlio Mevio rinunciasse al presente legato, potrà agire in riduzione per ottenere la sua quota di legittima.

La nuda proprietà della suddetta azienda agricola, il cui usufrutto è stato legato al Signor Marco come all'articolo 2, è attribuita a mio figlio e erede universale Caio.

## Articolo 4 - Legato a favore dell'ex coniuge

Lego alla mia ex moglie, Signora Lucilla ([generalità complete di Lucilla]), dalla quale ho divorziato, tutti i diritti patrimoniali d'autore relativi alle mie opere letterarie che risulteranno già pubblicate al momento della mia morte.

## Articolo 5 - Legato a favore di Filano

Lego al mio caro amico Signor Filano ([generalità complete di Filano]):

- a) la mia intera biblioteca personale, sita attualmente presso la mia abitazione;
- b) tutti i miei documenti personali, sia in formato analogico che digitale, ovunque conservati;
- c) la mia intera corrispondenza, sia cartacea che elettronica.

Attribuisco altresì al Signor Filano, nei limiti consentiti dalla legge, la facoltà di curare la memoria della mia persona attraverso detti documenti e corrispondenza, nonché i diritti patrimoniali connessi a eventuali inediti rinvenuti tra tali documenti, fermi restando i diritti morali d'autore spettanti per legge ai miei familiari.

#### Articolo 6 - Nomina di esecutore testamentario e amministrazione

Nomino esecutore testamentario, con incarico di amministrazione dei beni ereditari devoluti a mio figlio Caio, il Signor Marco, sopra generalizzato.

L'esecutore testamentario avrà il compito di dare esatta attuazione alle mie volontà, amministrando l'intero compendio ereditario destinato a mio figlio Caio fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo. Desidero, inoltre, che mio figlio Caio, anche dopo il raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del suo venticinquesimo anno di età, si avvalga, per quanto possibile e se da lui ritenuto opportuno, della consulenza e dell'assistenza del Signor Marco per la gestione del patrimonio ereditario. L'esecutore testamentario potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa, ove richiesta dalla legge per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti il patrimonio del minore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

#### Articolo 7 - Revoca designazione beneficiario polizza vita

Dichiaro di revocare espressamente la designazione del beneficiario, o dei beneficiari, della polizza assicurativa sulla vita da me stipulata con la compagnia di assicurazione Alfa S.p.A. (identificata con il numero di polizza [se noto, altrimenti "da me stipulata in data..."] o, in mancanza, qualsiasi polizza vita stipulata con detta compagnia), con ogni effetto di legge.

#### Articolo 8 - Disposizione relativa all'immobile in Roma, Via Flaminia n. 10

(Clausola da NON INSERIRE come formulata nella traccia, vedi motivazioni)

Prendo atto di essere titolare del solo diritto di usufrutto vitalizio sull'appartamento sito in Roma, Via Flaminia n. 10, e che tale diritto si estinguerà con la mia morte, non potendo quindi formare oggetto di disposizione testamentaria a favore di terzi. (Questa è una presa d'atto che il notaio farebbe verbalizzare a Tizio dopo avergli spiegato l'impossibilità della sua richiesta originaria).

Io Notaio ho letto il presente testamento al testatore, Signor Tizio, in presenza continua dei medesimi testimoni (se presenti), il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo approva.

Il presente atto, scritto da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione [oppure: "interamente di mio pugno" o "con mezzi meccanici da me notaio"], consta di [numero] fogli per [numero] facciate e [numero] righe fin qui.

Sottoscritto alle ore [ora] e minuti [minuti].

Firma del testatore TIZIO

Firma del testimone ATTILIO VERDI (se presente)

Firma del testimone BIANCA NERI (se presente)

Firma del Notaio ROMOLO ROMANI (con sigillo)

## **PARTE SECONDA: MOTIVAZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE**

Le disposizioni testamentarie sono state redatte tenendo conto della volontà del testatore, adeguandole alle norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano.

### **1. Azienda agricola a Marco e poi a Caio (Art. 2 e 3 del testamento):**

La volontà di Tizio di lasciare l'azienda a Marco e, alla morte di questi, a Caio, configura una sostituzione fedecommissaria. L'art. 692 c.c. vieta la sostituzione fedecommissaria al di fuori dei casi tassativamente previsti (c.d. fedocommesso assistenziale), che non ricorrono nella fattispecie.

Per dare attuazione, nei limiti del possibile, alla volontà del testatore di garantire a Marco un godimento vitalizio dell'azienda e assicurare che la stessa pervenga poi al figlio Caio, si è optato per la costituzione di un legato di usufrutto vitalizio a favore di Marco sull'azienda agricola (art. 979, 981 c.c.) e l'attribuzione della nuda proprietà della medesima azienda al figlio Caio, istituito erede universale. In questo modo, Marco godrà dei frutti dell'azienda per tutta la sua vita e, alla sua morte, l'usufrutto si consoliderà con la nuda proprietà in capo a Caio, che ne diverrà pieno proprietario (art. 1014 c.c.).

### **2. Istituzione di erede di Caio e legato a Mevio (Art. 3 del testamento):**

Caio è istituito erede universale. Per Mevio, primogenito, il testatore ha inteso assegnargli una somma specifica escludendolo da ogni altra pretesa. Questa disposizione è stata configurata come un legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c. Mevio potrà scegliere se accettare il legato, perdendo il diritto di chiedere un supplemento qualora il valore del legato sia inferiore alla sua quota di legittima e non acquistando la qualità di erede, oppure rinunciare al legato e chiedere la legittima, agendo eventualmente in riduzione. La clausola di esclusione da "ogni e qualsiasi altro vantaggio" è da intendersi come rafforzativa dell'intento del testatore, ma non può impedire a Mevio di reclamare la legittima in caso di rinuncia al legato.

### 3. Diritti d'autore all'ex moglie Lucilla (Art. 4 del testamento):

Si tratta di un semplice legato di specie (art. 649 c.c.) avente ad oggetto i diritti patrimoniali d'autore. Tali diritti sono trasmissibili *\*mortis causa\** (art. 20, 23 Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore). L'essere Lucilla ex moglie divorziata non osta alla validità della disposizione, non avendo ella più diritti successori *\*ex lege\**. La precisazione "già pubblicate" delimita chiaramente l'oggetto del legato.

### 4. Gestione dell'eredità da parte di Marco (Art. 6 del testamento):

Per affidare la gestione dell'intero compendio ereditario (destinato a Caio) a Marco, si è proceduto alla sua nomina quale esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700 ss. c.c. All'esecutore è stato conferito il potere di amministrazione dei beni ereditari ex art. 703, comma 2, c.c., specificando che tale amministrazione, per quanto riguarda i beni del minore Caio, si protrarrà fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo. Per gli atti di straordinaria amministrazione riguardanti il patrimonio del minore, sarà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 320, 374, 375 c.c. richiamati implicitamente).

La volontà di Tizio che Marco assista Caio fino al 25° anno è stata formulata come un desiderio (o *\*modus\** non coercitivo direttamente sull'esecutore oltre la maggiore età dell'erede), in quanto i poteri dell'esecutore sull'amministrazione cessano, di regola, con la piena capacità dell'erede. Caio, una volta maggiorenne, potrà decidere se avvalersi o meno della consulenza di Marco.

### 5. Revoca designazione beneficiario polizza assicurativa (Art. 7 del testamento):

La designazione del beneficiario di un'assicurazione sulla vita può essere revocata o modificata anche con dichiarazione posteriore contenuta in un testamento (art. 1921, comma 2, c.c.). La clausola è stata formulata in modo espresso per garantire l'efficacia della revoca. È stato indicato di specificare il numero di polizza per una più certa identificazione.

## 6. Continuazione rapporto di lavoro di Sempronio (Art. 2 del testamento):

La volontà di Tizio di far proseguire il rapporto di lavoro con Sempronio è stata configurata come un onere (o modus) ai sensi dell'art. 647 c.c., posto a carico del legatario dell'usufrutto sull'azienda agricola (Marco), in quanto è questi che gestirà l'azienda e beneficerà del lavoro di Sempronio. L'onere è intrinsecamente connesso alla gestione dell'azienda.

## 7. Lascito a Filano (Art. 5 del testamento):

Si tratta di un legato di specie (art. 649 c.c.) per la biblioteca e i documenti. Per quanto riguarda la corrispondenza e i documenti digitali, nonché i diritti patrimoniali e non patrimoniali connessi, si è attribuito a Filano il legato dei beni materiali e dei diritti patrimoniali disponibili. Per i diritti non patrimoniali (es. diritto morale d'autore su inediti, tutela della riservatezza della corrispondenza), la disposizione è stata formulata come attribuzione della facoltà di "curare la memoria", nei limiti in cui la legge consente a un terzo non familiare di esercitare tali prerogative (cfr. art. 23 L. D.A.), fermi restando i diritti preminenti dei familiari.

## 8. Appartamento in Via Flaminia (Clausola non inserita come richiesto - Art. 8 "virtuale"):

Tizio è titolare del solo diritto di usufrutto vitalizio sull'appartamento. L'usufrutto è un diritto reale di godimento che, ai sensi dell'art. 979 c.c., non può eccedere la vita dell'usufruttuario. Pertanto, esso si estingue con la morte di Tizio e non può essere trasmesso \*mortis causa\*.

La circostanza che l'Istituto "I fratelli dell'utopia", nudo proprietario, abbia "rinunciato all'eredità" è irrilevante ai fini della disponibilità del bene da parte di Tizio. Se la rinuncia ha riguardato l'eredità del soggetto da cui l'Istituto ha \*ricevuto\* la nuda proprietà, ciò non comporta l'acquisto della piena proprietà da parte di Tizio. La nuda proprietà, in tal caso, si sarebbe devoluta secondo le regole della successione del dante causa dell'Istituto (sostituzione, rappresentazione, accrescimento, eredi legittimi). Tizio non può quindi disporre né della piena proprietà né dell'usufrutto (che si estingue) a favore di Marco.

Per questo motivo, la disposizione come voluta da Tizio non è stata inserita. Sarebbe stato dovere del notaio informare Tizio di tale impossibilità giuridica. Nel testamento si è preferito inserire una presa d'atto della situazione giuridica del bene, a dimostrazione che il notaio ha adempiuto al suo dovere di consiglio.

## **PARTE TERZA: TRATTAZIONE BREVE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI**

### 1. Legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.):

È una disposizione testamentaria a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un legittimario (coniuge, figli, ascendenti, a seconda dei casi) un legato di beni specifici o una somma di denaro, dichiarando che tale attribuzione è fatta "in sostituzione" della quota di eredità che gli spetterebbe per legge (quota di legittima o riserva).

Il legittimario beneficiario di tale legato ha una facoltà di scelta:

\* Accettare il legato: In tal caso, perde il diritto di chiedere un supplemento qualora il valore del legato sia inferiore a quello della quota di legittima. Inoltre, non acquista la qualità di erede, ma rimane legatario. Se accetta, non può agire in riduzione contro altre disposizioni lesive della sua quota, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito tale facoltà.

\* Rinunciare al legato: In questo caso, il legittimario può chiedere la sua quota di legittima, agendo, se necessario, con l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie e le donazioni che l'abbiano lesa.

La finalità di questo istituto è spesso quella di evitare la frammentazione del patrimonio ereditario o di attribuire beni specifici a un determinato legittimario, precludendogli la comunione ereditaria. La volontà del testatore di disporre un legato in sostituzione di legittima deve risultare in modo chiaro e inequivoco.

## 2. Scissione tra titolarità e gestione del compendio ereditario:

Si verifica quando il soggetto cui spetta la proprietà dei beni ereditari (l'erede) non coincide, in tutto o in parte, con il soggetto deputato alla loro amministrazione. Questa scissione può derivare da diverse situazioni:

\* Eredità devoluta a minori o incapaci: La titolarità spetta al minore/incapace, ma la gestione è affidata al legale rappresentante (genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore), sotto il controllo del Giudice Tutelare (artt. 320, 357, 374 c.c.).

\* Nomina di un esecutore testamentario (art. 700 ss. c.c.): Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esatta esecuzione delle sue disposizioni. Se previsto dal testatore (come nel caso di specie), l'esecutore può essere incaricato dell'amministrazione dei beni ereditari, con il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione e, se necessario e autorizzato, di straordinaria amministrazione (art. 703 c.c.). La sua gestione è distinta da quella dell'erede, che ha il possesso dei beni ma può essere privato del potere di amministrarli (o affiancato) per un periodo massimo di legge (generalmente un anno, prorogabile).

\* Eredità giacente (art. 528 ss. c.c.): Quando il chiamato all'eredità non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente per amministrare il patrimonio fino all'accettazione.

\* Trust: Sebbene di derivazione straniera ma riconosciuto in Italia, il trust realizza una tipica scissione tra la titolarità formale dei beni (in capo al trustee) e la gestione, finalizzata al beneficio di terzi (beneficiaries).

Nel caso prospettato, la nomina di Marco come esecutore testamentario con poteri di amministrazione dei beni del minore Caio realizza tale scissione, assicurando una gestione qualificata del patrimonio fino alla maggiore età dell'erede.

### 3. Successione e accessione del possesso (art. 1146 c.c.):

L'art. 1146 c.c. disciplina due distinti modi di congiunzione del possesso del dante causa con quello dell'avente causa:

\* Successione nel possesso (art. 1146, comma 1, c.c.): "Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione". Questa forma di congiunzione opera automaticamente e di diritto a favore dell'erede (successore a titolo universale) che accetta l'eredità. L'erede subentra nel medesimo possesso del defunto, conservandone le caratteristiche originarie (buona o mala fede, vizi). Non vi è un nuovo possesso, ma la prosecuzione del precedente. È un effetto inscindibile della qualità di erede.

\* Accessione del possesso (art. 1146, comma 2, c.c.): "Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti". Questa facoltà è concessa al successore a titolo particolare (es. legatario, acquirente per atto \*inter vivos\*). A differenza della successione, l'accessione è facoltativa: il successore può scegliere se unire o meno il proprio possesso a quello del dante causa. Se decide di avvalersene, il suo possesso si somma a quello precedente ai fini, ad esempio, dell'usucapione. Tuttavia, il nuovo possesso nasce con le sue proprie caratteristiche (se il successore è in buona fede, il suo possesso è in buona fede, anche se quello del dante causa era in mala fede, e viceversa), ma se unisce il possesso, assume anche le qualifiche del possesso precedente.

Nella traccia: Caio, quale erede universale, beneficerà della \*successione nel possesso\*. Marco, Lucilla e Filano, quali legatari, potranno avvalersi dell'\*accessione del possesso\* per i beni loro legati.

### 4. Legato di genere (art. 653 c.c.):

Il legato di genere ha ad oggetto cose determinate solo nel genere (es. una certa quantità di denaro, una certa quantità di grano, un cavallo). L'art. 653 c.c. stabilisce che tale legato è valido anche se nessuna cosa del genere determinato si trovava nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Se il testatore non ha specificato diversamente, la scelta della cosa specifica all'interno del genere spetta all'onerato (colui che è tenuto ad adempiere il legato, solitamente l'erede), il

quale, ai sensi dell'art. 664 c.c. (applicabile anche al legato di genere), deve fornire cose di qualità non inferiore alla media.

Il legato di genere fa sorgere in capo all'onerato un'obbligazione di dare: egli è tenuto a procurare al legatario le cose indicate nel genere. Il legatario acquista la proprietà delle cose solo al momento della specificazione o individuazione.

Nel testamento redatto, il legato di Euro 100.000 a favore di Mevio è un tipico esempio di legato di genere (nella specie, legato di somma di denaro). L'erede Caio sarà obbligato a corrispondere tale somma a Mevio.

## **Elaborato 5)**

---

Repertorio n.... degli atti di ultima volontà

### **TESTAMENTO PUBBLICO**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno... il giorno... del mese di... (tutto in lettere e per disteso)

In Roma, via Aurelia n. 619, presso il mio Studio.

Avanti a me, dott. Romolo Romani Notaio residente in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, i signori:

- A.A... (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza);
- B.B... (idem come sopra);

È COMPARSO:

- Tizio... (generalità e codice fiscale), residente in Roma, via Flaminia n. 10.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e all'uopo, in presenza dei testimoni, mi dichiara la sua volontà la quale è ridotta in iscritto a cura di me Notaio come segue.

Lego a Marco, con il quale mi sono unito civilmente nel duemiladiciotto, il diritto di usufrutto vitalizio con dispensa da inventario e garanzie sulla mia azienda di famiglia corrente in ... sotto la ditta ... aente ad oggetto attività agricola, comprensiva del contratto di lavoro subordinato stipulato con il fedele collaboratore dell'azienda Sempronio... (generalità) in data ... (precisazioni). Con riferimento ai crediti e debiti nei rapporti interni dispongo che ... (precisazioni). In tal modo intendo permettere a Marco di trascorrere serenamente i successivi anni della sua vita.

Istituisco erede universale del mio patrimonio mio figlio Caio, attualmente minorenne. Lego a mio figlio Mevio, primogenito, in sostituzione di legittima, la somma di Euro centomila escludendolo dalla mia successione legittima in via definitiva così che questi non possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della mia successione.

Lego alla mia ex moglie Lucilla ... (generalità) da cui ho da tempo divorziato, i diritti patrimoniali d'autore sulle mie opere letterarie che al momento della mia successione saranno già pubblicate.

Nomino il suddetto Marco curatore speciale ex art. 356 c.c. per l'amministrazione dell'intero compendio ereditario, fino al raggiungimento della maggiore età di mio figlio Caio.

Revoco la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sulla vita n. ... da me stipulata in data ... con l'assicurazione "Alfa spa" ... (dati identificativi). Designo quale nuovo beneficiario di detta polizza ... (generalità).

Lego al mio caro amico Filano ... (generalità) la mia biblioteca sita in ... nonché tutti i miei documenti analogici e digitali --- (indicazione del luogo in cui sono custodite eventuali password di accesso) oltre alla mia corrispondenza cartacea ed elettronica anche con riguardo ai diritti patrimoniali.

Lego a Marco l'usufrutto vitalizio sull'appartamento sito in Roma ... Via Flaminia n. 10 di proprietà altrui, usufrutto da costituirsi direttamente in favore di Marco mediante un contratto a favore del terzo ove promittente sarà il proprietario, stipulante il mio erede e beneficiario Marco, entro ... dall'apertura della mia successione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura al comparente che lo approva e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrive essendo le ore ... e minuti ...

Scritto interamente di mio pugno su ... fogli per pagine ... e fin qui della ....

(Sottoscrizione con nome e cognome di

- Tizio;
- A.A., teste;
- B.B., teste

)

Romolo Romani, Notaio (Impronta del sigillo)

## **PARTE TEORICA**

### **1) LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA**

Il legato in sostituzione di legittima, disciplinato all'art. 551 c.c., è la disposizione con cui il testatore attribuisce al legittimario beni a titolo particolare, in sostituzione della quota di legittima ad esso spettante. Il legato in esame preclude al legittimario che non lo rifiuti di agire in riduzione e ottenere la qualità di erede entrando a far parte della comunione ereditaria. Ove, invece, egli rifiuti il legato può agire in riduzione come erede pretermesso e ottenere quanto gli spetta a titolo di legittima. Secondo la Corte di Cassazione la natura giuridica del legato in esame è quella di disposizione a titolo particolare sotto condizione risolutiva potestativa: la disposizione resta priva di efficacia in caso di rifiuto del legatario. Nonostante per parte della dottrina il fenomeno sopra descritto realizza una doppia vocazione (per legge e per testamento) contemporanea, per la dottrina prevalente (Ferri, Mengoni) si realizza una chiamata successiva. All'apertura della successione il beneficiario è vocato solo come

legatario ex testamento; solo dopo il rifiuto del legato e l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione il legittimario sarà chiamato all'eredità ex lege nella quota di riserva. L'istituto rappresenta un'eccezione al principio di intangibilità della legittima in senso quantitativo.

Si tratta di un vero legato (non della quota di legittima disposta a titolo di legato), pertanto può avere ad oggetto un bene del testatore o altrui e può essere costruito anche come legato obbligatorio, come legato di genere. Secondo autorevole dottrina (Capozzi) in caso di rinuncia al legato 551 non opera la rappresentazione, altrimenti sarebbe preclusa la possibilità di agire in riduzione. Secondo la Suprema Corte, il legittimario, tacitato con il legato ex art. 551 c.c. pur non acquistando la qualità di erede, mantiene quella di legittimario e va come tale considerato tra i soggetti esistenti ai fini del calcolo della quota di riserva.

Con riferimento allo strumento di tutela di cui agli art. 549 c.c., per parte della dottrina (minoritaria), esso si applicherebbe anche al legato in sostituzione di legittima, il quale sarebbe la legittima in forma di legato e quindi graverebbe sulla indisponibile. Secondo la dottrina maggioritaria, invece, non è applicabile al legato 551 l'istituto dell'art. 549 c.c. perché oggetto del legato non è la riserva, bensì dei beni in sostituzione di questa. Per l'eccedenza grava sulla disponibile (art. 551 co 3 c.c.). La tutela del legittimario che rifiuti detto legato resta, pertanto, l'azione di riduzione.

## **2) SCISSIONE TRA TITOLARITÀ E GESTIONE DEL COMPENDIO EREDITARIO**

L'ordinamento conosce e disciplina diverse ipotesi in cui la gestione del compendio ereditario è affidata a soggetti diversi dai titolari dei beni. Uno dei casi più importanti è quello in cui sia nominato un curatore dell'eredità giacente, laddove i chiamati all'eredità che non siano nel possesso dei beni non abbiano accettato l'eredità e non sia stato nominato un esecutore testamentario. Ex art. 528 la nomina è riservata al giudice, pertanto il testatore non può provvedervi nel testamento, al massimo potrà prevedere una designazione che non avrà in ogni caso carattere vincolante per l'autorità giudiziaria. Si tratta di un ufficio di diritto privato non rappresentativo con funzione gestoria prevista dalla legge. Il curatore, pertanto, agisce per conto di chi spetta (i futuri eredi) a differenza dell'esecutore testamentario che ha potere autonomo che non deriva dalla legge ma dal testamento. Anche i poteri del curatore sono previsti dalla legge e inderogabili dal testatore perché previsti nell'interesse generale della conservazione del patrimonio ereditario. Se il testamento contiene sia la designazione del curatore che la nomina dell'esecutore, quest'ultima impedisce la nomina giudiziale del curatore. Per parte della dottrina le due figure possono coesistere solo se il testatore ha limitato i poteri dell'esecutore ex art. 703 co 2 o questi cessi dall'incarico. L'art. 644 c.c. estende le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente anche a tutte le altre ipotesi di scissione di cui agli artt. 641, 642 e 643 c.c.. È poi possibile, ai sensi dell'art. 356 c.c. che il testatore nomini un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati a favore di un minore. Si tratta di un'eccezionale ipotesi di nomina non riservata al giudice. La disposizione può anche avere l'effetto di escludere l'amministrazione dei genitori del minore ex art. 320 c.c. laddove questi sia soggetto alla loro responsabilità genitoriale. Per l'amministrazione si applica l'art. 374 c.c. (ove non diversamente previsto dal testatore) e, inderogabilmente l'art.

747 c.p.c. in presenza dei presupposti di legge. Per parte della dottrina tale previsione integrerebbe un peso ex art. 549 c.c. ma, per la dottrina prevalente (Capozzi) non lo è poiché non incide quantitativamente sulla legittima ma solo sulla gestione dei beni ereditari.

### **3) SUCCESSIONE E ACCESIONE NEL POSSESSO**

Il possesso è una situazione di mero fatto (non di diritto), e come tale non può essere oggetto di trasferimento né inter vivos né mortis causa in quanto non ha ad oggetto diritti soggettivi. Parte minoritaria della dottrina ritiene legittima la vendita del possesso qualificandola come negozio atipico ex art. 1322 co 2 c.c.. L'art. 1146 c.c. deroga al principio generale e prevede, al co 1, che il possesso continua in capo all'erede automaticamente (successione nel possesso).

Il secondo comma della norma in esame, inoltre, consente di sommare il possesso del successore a titolo particolare con quello del suo autore (ai fini dell'usucapione). Proprio questa norma per la dottrina minoritaria legittima il trasferimento atipico inter vivos di cui sopra nonché il legato mortis causa avente ad oggetto la situazione di fatto.

Per la dottrina preferibile, invece, l'art. 1146 co 2 c.c. si applica tutte le volte in cui c'è un titolo astrattamente idoneo a trasferire un diritto ma che si rivela essere inidoneo in concreto perché, ad esempio, la vendita è "a non domino", ossia vendita inter vivos della proprietà (non del possesso) da parte di chi non era proprietario ma si è dichiarato tale (valida ma inefficace).

In tal caso l'acquirente che subisce la rivendica può eccepire il 1146 co 2 (accessione nel possesso).

Nel mortis causa un legato avente ad oggetto una cosa altrui dichiarata come propria, tuttavia, è nullo ex art. 651 c.c.. Allo stesso modo se il testatore dichiarasse l'altruità del bene legato, ciò sarebbe di per sé cause interruttiva dei termini previsti per l'acquisto per usucapione.

Si potrebbe ritenere che, argomentando sulla base della considerazione della Cassazione a Sezioni Unite in tema di donazione di cosa altrui, il legato nullo ex 651 c.c. sarebbe comunque titolo astrattamente idoneo per applicare l'art. 1146 co 2 c.c. (come per la donazione di cosa altrui, nulla ma idonea ai fini dell'usucapione abbreviata). Per autorevole dottrina, tuttavia, a tal fine, serve un titolo valido anche se inefficace, mentre tale legato è nullo e non può mai essere ritenuto titolo astrattamente idoneo. Quindi il 1146 co 2 non troverebbe mai applicazione nei negozi mortis causa ma solo il comma 1.

### **4) IL LEGATO DI GENERE**

Il legato di genere rappresenta una deroga al principio di personalità del testamento e integra un'ipotesi di relatio sostanziale prevista ex lege dagli artt. 653 e 654 c.c.. Si tratta di legati obbligatori in quanto richiedono l'intermediazione dell'erede - onerato (a procurarsi il bene se 653 c.c. o a prelevarlo dal patrimonio se 654). Resta minoritaria la tesi della natura reale nel caso di bene appartenente al testatore legato genericamente. Per la tesi prevalente il beneficiario ha solo un diritto di credito che diventerà reale solo a seguito dell'individuazione secondo le previsioni di cui all'art. 664 c.c.. La scelta di cui all'art. 664 è un negozio giuridico

unilaterale e irretrattabile le cui modalità e conseguenze sono previste dalla legge. Il legato generico ex art. 653 ha ad oggetto cose determinate solo nel genere anche se nessuna vi era nel patrimonio del testatore. Quello ex 654 c.c., invece, ha effetto se il bene si trova nel patrimonio ereditario e per la quantità che vi si trova. Il legato ex art. 654 c.c., inoltre, può avere ad oggetto non solo una cosa determinata solo nel genere ma anche una cosa particolare. Sia il legato di genere che il legato alternativo (ex art. 665 c.c.) sono deroghe al principio di personalità del testamento ed entrambi sono legati obbligatori. Tuttavia gli effetti reali si producono nel primo caso con l'individuazione, nel secondo con la scelta.

Nel legato alternativo si ha disomogeneità oggettiva dei beni mentre nel legato generico sono categorie omogenee di beni.

Si distingue, infine, dal legato ex art. 655 c.c. che è, invece, un'ipotesi di relatio formale e precisamente relatio ad locum: è il luogo a fungere da criterio oggettivo per individuare l'oggetto del legato sia con riguardo al genere che con riguardo alla quantità. Per questo non si applica l'art. 664 c.c.. Non deve essere necessariamente un legato di genere, potendo il testatore legare in maniera ampia tutto ciò che si trova nel tale luogo. Non può però mai essere un legato di bene specifico perché verrebbe meno la rilevanza della relatio al luogo.

## **MOTIVAZIONE**

### **ASPETTI FORMALI**

Si sono applicate le formalità imposte dall'art. 603 c.c. in materia di testamento pubblico. È stato, quindi, necessario prevedere la presenza di due testimoni e rendere in atto tutte le menzioni imposte da tale norma. La traccia non fa riferimento a particolari menomazioni del testatore ma solo ad una sua preoccupazione circa la propria salute. Il Notaio, nel ricevere la sua volontà, si sarà accorto della sua piena capacità di intendere e di volere. Il presente atto si intende interlineato ai sensi di legge.

### **ASPETTI SOSTANZIALI**

#### **SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA VIETATA**

Ai sensi dell'art. 692 c.c. l'unica ipotesi di fedecomesso ammessa nel nostro ordinamento è quella assistenziale, giustificata dall'interesse di pubblica utilità di cura dell'interdetto. La disposizione n. 1) della traccia, pertanto, integra un'ipotesi di fedecomesso vietato dalla legge in quanto il testatore non può incidere sulla successione altrui disponendo che un bene sia attribuito ad altri e non ai successori del suo titolare. Per evitare la nullità della disposizione e adeguare la volontà del testatore alle inderogabili norme di legge, si è utilizzato un meccanismo diffuso nella prassi notarile realizzando due chiamate dirette e simultanee attraverso un legato di usufrutto (per quello che sarebbe dovuto essere il primo titolare).

La nuda proprietà si trasmette automaticamente all'erede. In questo modo la consolidazione avviene per effetto della vis espansiva della proprietà e non per effetto del testamento. Per

questo motivo la disposizione è valida e ripropone (seppur con strumenti tecnici diversi) la volontà testamentaria che a godere del bene sia prima Marco e poi Caio (quest'ultimo è erede, quindi non occorre ulteriore legato in suo favore per fargli pervenire la nuda proprietà).

## **LEGATO DI AZIENDA**

L'azienda è un'universalità di beni e come tale (così come infra per la biblioteca) la sua consistenza rileverà solo al momento dell'apertura della successione. È discusso se al legato di azienda si applichi la disciplina inter vivos sulla cessione di azienda. Sicuramente non si applica l'art. 2556 c.c. non ricorrendone la ratio. Con riguardo all'art. 2257 c.c.: per parte della dottrina si tratta di un effetto legale del legato e quindi gli eredi devono rispettare il divieto di concorrenza; per altra parte della dottrina la norma non si applica che ai trasferimenti inter vivos, non ricorrendone la ratio mortis causa; per una tesi intermedia vale solo per gli eredi che abbiano comunque concorso alla gestione dell'impresa in quanto sono i soli che in concreto possono sviare la clientela. Si ritiene applicabile al legato di azienda l'art. 2258 c.c. nonché l'art. 2259 nei rapporti esterni (anche se per parte della dottrina non si applica il 2259 al legato perché non c'è iscrizione nel registro delle imprese e nel silenzio i crediti non passano con il legato). Quanto ai rapporti interni il peso passa se si aderisce alla tesi della universitas iuris, non passa se si aderisce all'opposta tesi della universitas facti. Con riferimento ai debiti aziendali (art. 2560 c.c.), la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui non si applica l'art. 2560 c.c. che è norma inter vivos. Tuttavia riconosce la responsabilità del legatario applicando l'art. 668 c.c. (sia nei rapporti interni che esterni) e sempre nei limiti dell'art. 671 c.c. Il creditore può rivolgersi per l'intero nei confronti del legatario ma è discusso se, applicandosi l'art. 668 e non il 2560 c.c. possa rivolgersi anche verso l'erede. Quindi la posizione del legatario è aggravata, non potendosi avvalere della responsabilità solidale. Se si tratta di impresa familiare i crediti del partecipante ex art. 230 bis c.c. sono, per la tesi prevalente, debiti personali dell'imprenditore individuale, non aziendali. Ne risponderanno, pertanto, gli eredi pro quota.

## **UNITO CIVILE**

L'unito civile, per espressa previsione di legge (art. 1 co. 21 L. 76/2016) è equiparato al coniuge quanto ai diritti successori e può sicuramente ricevere per testamento.

## **ISTITUZIONE EREDITARIA**

Quella del minore Caio è un'istituzione ereditaria nell'intero patrimonio ex art. 588 co. 1 c.c.. Pertanto egli risponderà dei debiti ereditari.

## **LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA**

Come meglio analizzato in parte teorica, cui si rinvia, se Mevio rifiuterà il legato ex 551 potrà agire in riduzione per ottenere la sua quota di riserva a titolo di eredità. Se trattiene il legato, invece, si ritiene con esso tacitato e non acquisterà mai la qualità di erede né altri vantaggi dalla successione. Per questo lo strumento migliore per realizzare la volontà del testatore è proprio un legato in sostituzione di legittima. Si è considerato utile prevedere una ulteriore

diseredazione in caso di apertura della successione legittima (per esempio se Caio rinuncia all'eredità), per rispettare la vibrante richiesta del testatore. Pur aderendo alla tesi che ammette la disposizione negativa diseredativa del legittimario essa non può mai pregiudicare i diritti di riserva del legittimario che potrà sempre agire in riduzione.

Il legato di somma di denaro è legato di genere: come chiarito in parte teorica è compatibile con il 551 sia se fosse denaro da prendersi anche fuori dall'asse (art. 653 come sembra suggerire il tenore testuale della traccia), sia se fosse denaro dell'asse ereditario. Si rinvia alla parte teorica.

### **LEGATO A LUCILLA DI EDITORIA**

Lucilla non fa più parte dei legittimari di Tizio essendosi sciolto il vincolo di coniugio per effetto del divorzio. Avrà, pertanto, solo i diritti di cui agli art. 9-bis e 12-bis della L. 898/1970 in presenza dei presupposti di legge. La traccia, tuttavia, non menziona alcuno di tali presupposti (godimento delle somme ex art. 5, stato di bisogno ecc.), né fa riferimento all'intenzione di Tizio di voler disporre in favore di Lucilla per tacitare le sue pretese. Di conseguenza si è presupposto che il legato fosse a scopo liberale.

I diritti d'autore oggetto della disposizione sono quelli "patrimoniali" di cui agli artt. 25, 107 e 115 della L. 633/1941 i quali (come confermato dall'art. 2581 c.c.), sono trasferibili anche mortis causa e sicuramente per expressa previsione testamentaria. Ciò che non è trasferibile neanche per legato, invece, è il diritto morale d'autore, ossia legato alla paternità dell'opera o di pubblicazione dell'inedito. In particolare l'art. 23 della suddetta legge chiarisce che il diritto alla paternità dell'opera dopo la morte dell'autore spetta iure proprio solo ai coniungi. Pertanto neanche il testatore può disporre diversamente non cadendo in successione tale diritto di natura personalissima. Sui diritti patrimoniali d'autore, invece, attinenti allo sfruttamento economico dell'opera o della sua pubblicazione il testatore può disporre ex testamento non sorgendo analogo diritto per i coniungi. Nel caso della traccia i diritti patrimoniali saranno individuati con una relatio meramente formale (e come tale consentita stante la volontà testamentaria già completa) alle opere già pubblicate all'apertura della successione, richiedendo ciò una mera attività materiale.

### **CURATORE EX ART. 356 C.C.**

Dal momento che l'unico erede è il minore Caio, si è ritenuto che lo strumento più utile a realizzare la volontà della traccia fosse la nomina del curatore ex art. 356, già analizzata in parte teorica cui si rinvia. Ciò consente di far durare l'incarico fino alla maggiore età del minore (come è proprio della ratio dell'istituto) e non oltre (così anche da non pregiudicare il diritto di accettare l'eredità di Caio una volta maggiorenne). La soluzione è parsa preferibile rispetto alla nomina di un esecutore testamentario amministratore in quanto è discusso se il potere di amministrazione possa eccedere la durata del possesso dei beni che ex art. 703 co. 3 non può eccedere l'anno. Per Capozzi, infatti, l'amministrazione deve durare quanto il possesso che le è funzionale. Contra altra parte della dottrina e della giurisprudenza. Stante tali discussioni, la nomina del curatore appare più tuzioristica. La circostanza che sia beneficiario di altre

disposizioni testamentarie non è un impedimento, non integrando una delle ipotesi di cui all'art. 596 o 597 cc..

## **ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Il contratto ex art. 1920 c.c. è un contratto a favore di terzi con la particolarità che la prestazione sarà eseguita al momento della morte. La designazione del beneficiario può avvenire in sede di stipula o per testamento (ciò in deroga all'art. 1411 c.c.). Con le stesse forme può essere revocata (art. 1921 c.c.) purchè il beneficiario non abbia già dichiarato di volerne profittare con ciò rendendola irrevocabile (secondo lo schema proprio del 1411). Su tale presupposto si è proceduto alla revoca per testamento. In assenza di designazione l'assicurazione designa di default gli eredi dello stipulante. Per la Cassazione a SS.UU. si tratta degli eredi che sarebbero chiamati ex lege, ma solo ai fini dell'individuazione (non si applicano le quote ex lege e ne beneficiano sempre iure proprio in parti uguali). Né, in assenza di un'espressa previsione, rileverebbe l'istituzione testamentaria. Pertanto, per evitare effetti non voluti si è preferito designare un nuovo beneficiario così da evitare che ne benefici anche Mevio.

## **CONTRATTO DI LAVORO**

Sempronio è collaboratore dell'impresa ex art. 2094 c.c.. Pertanto ai sensi dell'art. 2112 co. 4 c.c. il contratto non si estingue per effetto della morte dell'imprenditore, ma cade in successione unitamente all'azienda, non avendo carattere personale. Se ne è dunque disposto in sede di legato, ferma restando la facoltà di recesso ex art. 2112 c.c..

## **LEGATO A FILANO**

Per la biblioteca, quale universalità di beni (universitas facti), la consistenza sarà quella esistente all'apertura della successione. Il luogo è stato indicato solo per facilitare l'individuazione. Con riferimento ai documenti, analogici e digitali, è sicuramente possibile disporre per testamento caso in cui non sono disposizioni atipiche non patrimoniali ma anzi sono legati ai relativi diritti patrimoniali (si veda sopra per il diritto non patrimoniale di autore). Anche il fatto che il file sia digitale lo rende suscettibile di legato ben potendo avere carattere patrimoniale. Non si è ricevuto invece il legato riguardo ai diritti non patrimoniali in quanto, essendo Tizio noto scrittore, si riproporrebbero le problematiche sopra esposte sul diritto d'autore.

Con riguardo alla corrispondenza ex artt. 34 lett c, RD 689/1940 e 35 DPR 655/1982 gli eredi hanno diritto a ricevere la corrispondenza diretta al de cuius. Quindi anche il testatore può disporne per testamento. I beneficiari non possono pubblicarla e meno che il testatore non vi abbia espressamente consentito. Si tratta quindi di un legato ad oggetto plurimo.

## **LEGATO DI USUFRUTTO SU COSA ALTRUI**

Tizio ha goduto dell'appartamento di Roma in virtù di diritto di usufrutto vitalizio. Vuole ora che Marco continui a goderne "così come goduto da esso Tizio", quindi sempre a titolo di usufrutto.

Non può, tuttavia, disporre del diritto suo proprio in quanto questo si estinguerà per effetto della sua morte e non cadrà in successione. La nuda proprietà spetta a terzi. Un semplice legato ex art. 651 c.c., per cui l'onerato acquista la cosa del terzo e la trasferisce al legatario non funziona con l'usufrutto perché sarebbe parametrato alla vita dell'onerato (usufruttuario cedente) e non del legatario. Né si può affermare che l'onerato debba acquistare un usufrutto già parametrato alla vita del legatario, perché esso si estinguerebbe anche nell'ipotesi di premorienza dell'onerato rispetto al legatario ex art. 979 co. 1 c.c.. Quindi il terzo deve costituire l'usufrutto direttamente in favore del legatario, con sopportazione del costo da parte dell'onerato, con un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c..